

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SALENTO KM0 APS"

Costituzione, denominazione, sede, durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Galatina, CAP 73013, via Luce n. 54, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Salento KM0 APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "Salento Km0 APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui art. 5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del CTS; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) del CTS, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 comma 1 lett. k) del CTS, attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale di cui all'art. 5 comma 1 lett. o) del CTS, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 comma 1 lett. v) del CTS, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 comma 1 lett. z) del CTS ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Operare nell'area culturale con specifico riferimento alla promozione del territorio, all'educazione ambientale e alimentare, allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente;
- Tutelare il paesaggio in ogni sua forma, favorire il recupero degli *habitat* naturali e sostenere il loro rimboschimento;
- Promuovere progetti volti alla tutela della biodiversità e allo sviluppo di tecniche agricole sostenibili e rispettose dell'ecosistema;
- Promuovere un'agricoltura senza pesticidi, che riduce i consumi energetici e lo spreco idrico;

- Incoraggiare e favorire la nascita di Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), circuiti e mercati di prossimità;
- Ideare, istituire, promuovere, diffondere e tutelare un marchio d'uso basato sui principi dell'agricoltura naturale, organica, sinergica e rigenerativa, sulla tutela della biodiversità, dell'ambiente, del paesaggio e dei diritti dei lavoratori.
- Promuovere la nascita di una rete mutualistica composta da associazioni, aziende agricole, cooperative, coltivatori diretti, singole persone, consumatori, specialisti e appassionati, per sostenere le produzioni, i mercati e l'economia locale e coordinarne le attività avvalendosi del marchio d'uso suddetto;
- Sostenere progetti educativi e di promozione della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili;
- Promuovere la razionalizzazione del ciclo dei rifiuti e la riduzione delle emissioni nocive nell'ambiente;
- Sostenere e promuovere l'organizzazione di eventi culturali volti alla valorizzazione e tutela delle risorse del territorio;
- Operare nell'area culturale, editoriale, dell'audiovisivo, cinematografica, teatrale e musicale come forma di espressione artistica e di comunicazione sociale;
- Creare un nucleo associativo in cui far confluire e fruttare le risorse intellettuali di coloro i quali intendono diffondere i valori del rispetto dell'ambiente e dei diritti umani;
- Incoraggiare il territorio a uno sviluppo sostenibile, alla tutela del suo ambiente e del suo patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di comuni interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizzazione e promozione di attività educative e culturali quali riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, congressi, mostre, esposizioni, mercati, rassegne, concorsi, festival, eventi musicali, pubblicazioni editoriali, realizzazione e diffusione di audiovisivi, cineforum, teatro e affini, visite ed escursioni guidate a luoghi di interesse nonché altre attività culturali e promozionali in genere;
- Realizzazione di progetti editoriali, audiovisivi e artistici per la promozione sociale, turistica, territoriale, dell'educazione ambientale e dell'educazione alimentare;
- Realizzazione di progetti di rete tra aziende agricole, associazioni e imprese culturali tra cui l'ideazione e l'istituzione, di un marchio d'uso basato sui principi dell'agricoltura naturale, organica, sinergica e rispettosa dei diritti dei lavoratori, sulla tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio;
- Costituzione di Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), mercati di prossimità, mercatini agricoli e dell'artigianato e punti vendita, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni;
- Erogazione di contributi ad associazioni aventi scopi analoghi o affini ai nostri e per il finanziamento di attività istituzionali;
- Erogazione di contributi, anche in forma di premio, a persone, aziende, ricercatori, associazioni ed enti di ricerca che abbiano svolto un percorso, breve o lungo, ritenuto meritevole e in linea con gli obiettivi dell'associazione;
- Istituzione e gestione di attività formative quali corsi di studio a tutti i livelli, organizzando servizi per università, scuole di ogni grado, seminari per docenti, studenti, lavoratori e artisti;
- Realizzazione di documentari, video-reportage, cortometraggi e spot audiovisivi;
- Creazione di strutture e pubblicazioni editoriali a tutti i livelli per le proprie manifestazioni e per la divulgazione delle attività e dei principi dell'Associazione;

- Creazione di brand riconoscibili e associabili all'associazione e la loro registrazione nelle più opportune sedi al fine di tutelare la propria immagine;
- Devoluzione di tutte o parte delle risorse raccolte in conseguenza ad atti di liberalità, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto sociale, a organismi di beneficenza e assistenza nonché, in modo diretto, creazione di sussidi a favore di soggetti in stato di bisogno;
- Accettare donazioni e contributi da soggetti terzi, individuali e collettivi, pubblici e privati, nazionali e internazionali, effettuare raccolte pubbliche occasionali, anche mediante l'offerta di beni di modico valore e di servizi ai sovventori, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione;
- esercitare attività commerciali e di noleggio che siano propedeutiche e funzionali al perseguimento ed alla realizzazione degli scopi principali ideali sopra delineati;
- Realizzazione di percorsi artistici e mostre fotografiche;
- Realizzazione e gestione di centri di formazione e informazione, biblioteche, emeroteche, archivi, mediateche, studi di registrazione, sale prova, sale cinematografiche e ogni altro centro inteso come luogo di aggregazione e divulgazione della cultura;
- Cura della logistica e direzione artistica, in proprio e per conto di altri soggetti, di attività e manifestazioni pubbliche;
- Creazione di campagne mediatiche per la divulgazione delle attività dell'Associazione e, in generale, per lo sviluppo dell'imprenditorialità nei territori in cui risiedono gli associati;
- Programmare e realizzare progetti per il web;
- Gestione e realizzazione di banche dati di file multimediali;
- Gestione e realizzazione di progetti di marketing territoriale multimediale;
- Organizzazione e gestione di attività di laboratorio;
- Avvalersi dell'attività dei propri soci, nonché di soggetti esterni ed eventualmente di dipendenti e collaboratori che condividano gli scopi ed i valori dell'associazione;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti e annesse aree di verde pubblico o attrezzato;
- Collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ricreative e culturali;
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, al chiuso e all'aperto, in luoghi nella disponibilità dell'associazione, nonché in altri luoghi in occasione di manifestazioni pubbliche, culturali e ricreative;
- Organizzare attività artistico/ricreative e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- Istituire comitati tecnici e scientifici e commissioni di lavoro, anche annoveranti soggetti esterni;
- Designare propri rappresentanti in connessi enti ed organismi, nonché aderire ad organismi pubblici o privati che svolgano attività o perseguano finalità in armonia con gli scopi dell'associazione stessa;
- Organizzazione di viaggi di lavoro in Italia e all'estero che abbiano come obiettivo la creazione di connessioni imprenditoriali fra gli iscritti dell'associazione e aziende, associazioni, enti, ricercatori residenti in Italia o all'estero;
- Attività in collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni con lo scopo di favorire la comunicazione artistica e sociale;
- Collaborazione o adesione a qualsiasi ente pubblico o privato e in generale a qualsiasi organismo con scopo analogo sia in Italia che all'estero;
- Partecipazione a bandi di finanziamento e gare di appalto pubbliche nazionali o comunitarie;
- Svolgere tutte le attività propedeutiche, conseguenti e comunque annesse e connesse a quelle sopra indicate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.

L'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà dunque:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- accettare donazioni e contributi da soggetti terzi, individuali e collettivi, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, effettuare raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Tutte le attività contrarie agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

L'Associazione può avere un logo, siti ed indirizzi di posta sul web e/o nell'ambito di altre strutture di rete di tipo informatico, fregiarsi di uno stemma. Il logo, lo stemma, sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione. Altri usi dei segni distintivi, come pure della denominazione dell'Associazione, dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione e il marchio senza le autorizzazioni necessarie.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo ed approvati in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.



Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere le complete generalità del richiedente. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. I candidati a socio dovranno essere presentati da almeno un altro socio.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione, tramite invio di una comunicazione scritta al Presidente o al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati, salvo i casi di progetti specifici per i quali saranno privilegiate le singole competenze professionali dei soci.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci fondatori e ordinari dell'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;



- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro due mesi dall'inizio dell'anno solare;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o hanno un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 10 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.



Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci fondatori e ordinari, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

ASSEMBLEA DELL'F

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente che funge anche da segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso) il Tesoriere.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non vi sono limiti alla successiva rielezione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario che funge da Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Tesoriere

Art. 27. L'assemblea elegge un tesoriere anche tra soggetti non facenti parte dell'associazione. L'incarico avrà durata triennale, è rinnovabile senza limiti. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Il segretario è eletto dall'Assemblea per il periodo di tre anni. Non vi sono limiti alla successiva rielezione. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

INIZIA DA

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.



Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

